

CONTENZIOSO

Decreto Rilancio: sospesi i termini per il calcolo delle sanzioni relative al CUT

di Angelo Ginex



L'[articolo 135 D.L. 34/2020](#) (c.d. **Decreto legge Rilancio**) introduce specifiche **misure** in materia di **giustizia tributaria**, prevedendo sia la **sospensione** del **termine** per il calcolo delle **sanzioni** relative al **contributo unificato** sia la partecipazione alle **udienze** con **modalità telematiche**.

In linea con le disposizioni che hanno previsto un generale rinvio dei versamenti fiscali, il legislatore ha disposto che, in caso di **mancato o ritardato pagamento** del contributo unificato tributario, per il periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** è **sospeso** il **termine** per il computo delle **sanzioni** di cui all'[articolo 16 D.P.R. 115/2002](#) (c.d. Testo unico delle spese di giustizia) e il termine di cui all'[articolo 248](#) del medesimo decreto.

A tal proposito, si rammenta innanzitutto che il **contributo unificato tributario** deve essere versato, all'atto dell'**iscrizione a ruolo**, dalla parte che si **costituisce per prima**, avendo riguardo a **ciascun grado di giudizio** ex [articolo 9 D.P.R. 115/2002](#).

In caso di **omesso o insufficiente pagamento**, la segreteria della Commissione tributaria non procede immediatamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, ma **entro 30 giorni** dalla data di deposito del ricorso invia alla parte una comunicazione contenente l'**invito al pagamento** delle somme dovute a titolo di contributo unificato, **senza sanzioni né interessi**.

La parte deve provvedere al **pagamento** di dette somme **entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione e nei successivi 10 giorni deve depositare presso la segreteria copia del modello F23.

Ebbene, il citato **articolo 135, comma 1** prevede che, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, sia **sospeso**:

1. sia il **termine di 30 giorni** dalla data di deposito dell'atto per l'invio della comunicazione contenente l'**invito di pagamento** ([articolo 248 D.P.R. 115/2002](#));
2. sia il **termine** di decorso degli **interessi legali** e delle **sanzioni** da irrogare in caso di **omesso o insufficiente pagamento** del contributo unificato ([articolo 16 D.P.R. 115/2002](#)).

Sempre in tema di contributo unificato tributario, l'[articolo 135, comma 3](#) deroga agli ordinari criteri previsti dall'[articolo 37, comma 13, D.L. 98/2011](#) per la **ripartizione** di tali somme, disponendo che per l'anno 2020 ciò avvenga per ciascuna Commissione tributaria sulla base del **numero dei giudici** e del **personale in servizio**.

Passando poi alla **giustizia tributaria digitale**, l'[articolo 135, comma 2](#) dà nuova linfa alla celebrazione delle **udienze** con **modalità telematiche**.

Un primo passo in tal senso era stato compiuto con l'[articolo 16 D.L. 119/2018](#), che, al fine di regolare il **processo tributario telematico**, aveva previsto la possibilità di partecipare alla **discussione in pubblica udienza**, su richiesta di almeno una delle parti, mediante un **collegamento audiovisivo** tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la **contestuale, effettiva e reciproca visibilità** delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.

La disposizione in esame, invece, allarga il raggio d'azione di tale modalità di partecipazione alle udienze, offrendone la possibilità anche ai **giudici tributari** e al **personale amministrativo** delle Commissioni tributarie, e ribadisce che il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

Altra novità degna di nota è che la celebrazione dell'udienza con modalità telematica non è più consentita solo per la discussione in **pubblica udienza** di cui all'[articolo 34 D.Lgs. 546/1992](#), ma anche per la trattazione in **camera di consiglio** ex [articolo 33 D.Lgs. 546/1992](#).

È altresì disposto che la **partecipazione da remoto** alla **pubblica udienza** di cui al citato [articolo 34](#) possa essere richiesta dalle parti processuali nel **ricorso** o nel **primo atto difensivo** ovvero con **apposita istanza** da depositare in segreteria e **notificata** alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di trattazione di cui all'[articolo 31, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

Sembrerebbe inoltre che la **richiesta** di celebrazione dell'**udienza con modalità telematiche** possa provenire anche dagli stessi **giudici**, atteso che il citato [articolo 135, comma 2](#) dispone che i giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, **individuano le controversie** per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo **svolgimento dell'udienza a distanza**.

Da ultimo, occorre precisare che **non sarà immediatamente** possibile partecipare alle udienze, pubbliche o in camera di consiglio, secondo le modalità sopra illustrate.

Infatti, così come previsto dall'[articolo 135, comma 2](#) dovranno essere **prima individuate**, con uno o più **provvedimenti** del **Direttore Generale delle Finanze**, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, le **regole tecnico operative** per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla.